

Novità del modello del modello Unico Persone fisiche 2012 (Fascicolo 1)

Seminario
Ordine dei Commercialisti di Roma
Maggio 2012




1° fascicolo

Le principali novità di quest'anno

- Cedolare secca sulle locazioni
- Immobili di interesse storico-artistico concessi in locazione
- Detrazione d'imposta del 36%:
dati catastali degli immobili in dichiarazione
- Contributo di solidarietà

Cedolare secca


Cedolare secca



Imposta, calcolata sul canone annuo, che il locatore può pagare in sostituzione dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale, dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo dovute sul contratto di locazione


Cedolare secca

Decorrenza




Anno d'imposta 2011

Soggetti



Locatore, **persona fisica**, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile

Oggetto



Immobili ad uso **abitativo** (categoria catastale A, escluso A10) e relative pertinenze locati per finalità abitative

Cedolare secca

Non possono optare per il regime della cedolare secca i soggetti che procedono alla locazione di immobili ad uso abitativo nell'esercizio dell'attività di impresa o di arti e professioni

Per gli immobili abitativi locati posseduti pro quota l'opzione per il regime della cedolare secca può essere esercitata disgiuntamente da ciascun locatore


Cedolare secca

L'esercizio dell'opzione per la cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa

La cedolare secca non trova applicazione con riferimento ai contratti di sublocazione di immobili, in quanto generano redditi diversi e non redditi fondiari


Cedolare secca

Base imponibile



100% del canone di locazione
e comunque non inferiore alla
rendita catastale


Aliquote



Aliquota ordinaria 21%
Aliquota agevolata 19%:
contratti a canone concordato
relativi ad abitazioni situate in
comuni con carenze di
disponibilità abitative o ad alta
densità abitativa

Cedolare secca


Imposta



La cedolare secca sostituisce:
Irpef, addizionali regionale e comunale, imposta di registro (anche risoluzioni e proroghe) e imposta di bollo

Versamento con le stesse modalità (modello F24) e le stesse scadenze dell'Irpef


Acconti



68% per il 2011 (differimento 17 punti) e 92% per il 2012 (differimento 3 punti)


Cedolare secca

F24 Acconti



Primo acconto cod. tributo 1840
Secondo acconto o acconto in
unica soluzione
cod. tributo 1841


F24 Saldo



Codice tributo 1842
sia a debito sia a credito


Cedolare secca

Obblighi



Registrazione del contratto di locazione e presentazione della dichiarazione dei redditi


Imponibile per agevolazioni fiscali



Si tiene conto dell'imponibile della cedolare secca per il calcolo di detrazioni, deduzioni e altri benefici fiscali commisurati al reddito (es. ISEE)


Cedolare secca

*Opzione
in sede di
registrazione
(regola)*



Per i contratti registrati dal 7 aprile 2011 (con Siria o con il modello 69) e per i contratti prorogati per i quali il termine per il pagamento non era decorso alla data del 7 aprile 2011 (con il modello 69).

*Opzione in
dichiarazione
(eccezione)*



Per i contratti in corso nel 2011, scaduti oppure oggetto di risoluzione alla data del 7 aprile 2011, per i contratti in corso al 7 aprile 2011 già registrati e per i contratti prorogati per i quali era già stato effettuato il pagamento. Per i contratti senza obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a 30 giorni), salvo registrazione volontaria o in caso d'uso


Cedolare secca

In caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, l'opzione per il regime della cedolare secca deve essere esercitata entro il termine di versamento dell'imposta di registro, vale a dire entro 30 giorni dal momento della proroga (mod. 69)

È possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l'opzione entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente (30 giorni dalla scadenza dell'annualità)


Cedolare secca

*Durata
dell'opzione*



L'opzione vincola il locatore per l'intero periodo di durata del contratto o della proroga, oppure, nel caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto o della proroga.


*Revoca
dell'opzione*



Il locatore può revocare l'opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l'opzione entro il termine per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento.

Cedolare secca

*Effetti
per il conduttore*



Chi decide di avvalersi della cedolare secca ha l'obbligo di comunicarlo preventivamente all'inquilino con lettera raccomandata.

Con la comunicazione il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se previsto nel contratto, incluso quello per adeguamento Istat.

Cedolare secca

Contratti non registrati:

- 1 - la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data di registrazione, volontaria o d'ufficio;
- 2 - al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della L. n. 431/1998 (rinnovo per altri quattro anni salvo eccezioni);
- 3 - a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 % dell'aumento degli indici ISTAT. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

Cedolare secca

Contratti non registrati – Esempio

Contratto stipulato in data 15 novembre 2010 per la durata di 4 anni. Canone annuo stabilito dalle parti euro 12.000. Registrazione del contratto effettuata dal conduttore in data 15 giugno 2012.

In tale ipotesi, in sede di registrazione del contratto, le parti sono tenute a corrispondere, l'imposta di registro sul corrispettivo pattuito:

- per l'annualità 15/11/2010-14/11/2011;
- per l'annualità 15/11/2011-14/11/2012.

A partire dalla data di registrazione (15 giugno 2012) fino al termine della durata del contratto, come stabilita *ex lege* (14 giugno 2016, salvo proroga) l'imposta di registro è commisurata al canone come definito dal comma 8 (triplo della rendita catastale).

Cedolare secca

Sanzioni raddoppiate

Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo **non è indicato o è indicato in misura inferiore** a quella effettiva si applicano in misura raddoppiata le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 da 120 a 240% su la dichiarazione è omessa con un minimo di 258 euro oppure se il reddito è dichiarato in misura inferiore dal 100 al 200%.

Cedolare secca

Sezione I del quadro RB
 Dati dell'immobile concesso in locazione
 sia con tassazione ordinaria sia con cedolare secca

Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca
 va barrata la casella di colonna 12 "Cedolare secca"

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI	Rendita catastale				Utilizzo		giorni		Possesso percentuale		IMPONIBILE tassazione ordinaria	CEDOLARE SECCA		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
RB1	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continua- zione (*)	Codice Comune	ICI dovuta per il 2011						Cedolare secca	IMPONIBILE cedolare secca 21%	IMPONIBILE cedolare secca 19%
	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14
Sezione I Redditi dei fabbricati Tassazione ordinaria e Cedolare secca														
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL														

Cedolare secca

Sezione I del quadro RB

Dati dell'immobile concesso in locazione
sia con tassazione ordinaria sia con cedolare secca

Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca
nelle colonne 13 "Imponibile 21%" e/o 14 "Imponibile
19%" va indicata la base imponibile della cedolare secca

RB1	Rendita catastale		Utilizzo		giorni		Possesso		CEDOLARE SECCA						
	1	,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	ICI dovuta per il 2011	IMPONIBILE tassazione ordinaria	Cedolare secca	IMPONIBILE cedolare secca 21%	IMPONIBILE cedolare secca 19%					
	5	,00	7	8	9	,00	,00						,00		,00

Cedolare secca

Sezione I del quadro RB

Colonna 5 “Codice canone”: codice corrispondente alla percentuale del canone indicata in colonna 6:

‘1’ = 85% (tassazione ordinaria)

‘2’ = 75% (tassazione ordinaria agevolata Venezia,...)

‘3’ = 100% (cedolare secca)

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI

Sezione I
Redditi dei fabbricati
Tassazione ordinaria e
Cedolare secca

Esclusi i fabbricati all'estero
da includere nel Quadro RL

Rendita catastale	Utilizzo		giorni		Possesso		IMPONIBILE tassazione ordinaria	CEDOLARE SECCA		
	1	2	3	4	5	6		12	13	14
0,00							0,00			
Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	ICI dovuta per il 2011			Cedolare secca	IMPONIBILE cedolare secca 21%	IMPONIBILE cedolare secca 19%
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rendita catastale	Utilizzo		giorni		Possesso		IMPONIBILE tassazione ordinaria	CEDOLARE SECCA		
1	2	3	4	5	6	12		13	14	
0,00							0,00			
Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	ICI dovuta per il 2011			Cedolare secca	IMPONIBILE cedolare secca 21%	IMPONIBILE cedolare secca 19%
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cedolare secca

Casella “Cedolare secca” barrata:

Codice Utilizzo immobile colonna 2 =

1 (locazione parziale dell’abitazione principale)

3 (canone libero 21%), 4 (equo canone 21%),

8 (canone concordato 19%),

14 (locazione agevolata Abruzzo 21%),

16 (immobile di interesse storico-artistico locato 21%)

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI

Sezione I
Redditi dei fabbricati
Tassazione ordinaria e
Cedolare secca

Esclusi i fabbricati all'estero
da includere nel Quadro RL

RB1	Rendita catastale		Utilizzo		giorni		Possesso		ICI dovuta per il 2011	IMPONIBILE tassazione ordinaria	CEDOLARE SECCA				
	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13
	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune							Cedolare secca	IMPONIBILE cedolare secca 21%	IMPONIBILE cedolare secca 19%	
	5	6	7	8	9				10		11	12	13	14	
		,00							,00		,00		,00		,00
RB2	Rendita catastale		Utilizzo		giorni		Possesso		ICI dovuta per il 2011	IMPONIBILE tassazione ordinaria	CEDOLARE SECCA				
	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13
	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune							Cedolare secca	IMPONIBILE cedolare secca 21%	IMPONIBILE cedolare secca 19%	
	5	6	7	8	9				10		11	12	13	14	
		,00							,00		,00		,00		,00

Cedolare secca

Dati del singolo fabbricato esposti in più righe
(ad es. nel 2011 è variato l'utilizzo o la quota di possesso)

1. Reddito da assoggettare a tassazione ordinaria
(righe con casella "cedolare secca" non barrata)
2. Reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva
(righe con casella "cedolare secca" barrata)

Cedolare secca

Esempio 1 – opzione cedolare secca

Dati del fabbricato esposti su due righe

Rendita 2.000 Possesso 100%

Primo rigo: Utilizzo 2 giorni 200

Secondo rigo: Utilizzo 3 giorni 165

canone 5.000 Opzione cedolare

TASSAZIONE ORDINARIA

$$\text{Reddito} = (2.000 \times 1,05 \times 200/365) \times 4/3 = 1.534$$

CEDOLARE SECCA

$$\text{Quota di rendita} = 2.000 \times 1,05 \times 165/365 = 949$$

$$\text{Canone} = 5.000$$

$$\text{Imponibile cedolare secca} = 5.000$$

$$\text{Imponibile Tassazione Ordinaria} = 1.534$$

$$\text{Imponibile Cedolare con Aliquota Ordinaria} = 5.000$$

Cedolare secca

Esempio 2 – opzione cedolare secca

Dati del fabbricato esposti su tre righe e canone convenzionale

Rendita 4.000 Possesso 100%

Primo rigo: Utilizzo 2 giorni 100

Secondo rigo: Utilizzo 8 giorni 100 canone 3.000

Terzo rigo: Utilizzo 8 giorni 165
canone 2.000 Opzione cedolare secca

a) TASSAZIONE ORDINARIA

Quota di rendita =

$$(4.000 \times 1,05 \times 100/365) \times 4/3 + 4.000 \times 1,05 \times 100/365 = 2.685$$

Canone = 3.000

Tassazione in base al canone e riduzione al 70% =

$$2.100 (3.000 \times 0,7)$$

Cedolare secca

Esempio 2 – opzione cedolare secca

Dati del fabbricato esposti su tre righe e canone convenzionale

b) CEDOLARE SECCA

Quota di rendita = $4.000 \times 1,05 \times 165/365 = 1.899$

Canone = 2.000

Tassazione in base al canone = 2.000

Tale importo è da assoggettare ad aliquota agevolata del 19%

Imponibile Tassazione Ordinaria = 2.100

Imponibile Cedolare con Aliquota Agevolata = 2.000

Cedolare secca

1. Imponibile tassazione ordinaria

→ Reddito complessivo (aliquote progressive Irpef)

2. Imponibile cedolare secca → Imposta del 21% o del 19%

Rendita catastale		Utilizzo		Possesso		IMPONIBILE		Cedolare secca		IMPONIBILE		IMPONIBILE	
1	,00	2		3	percentuale	4		12	13	21%		14	19%
RB6													
Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	ICI dovuta per il 2011								
5	6	7	8	9	10		11						
	,00				,00		,00			,00		,00	,00
RB10 Sommare importi di col. 11, 13 e 14 righe da RB1 a RB6							TOTALE IMPONIBILI	11		13		14	
							,00			,00		,00	,00

Imposta cedolare secca 21%		Imposta cedolare secca 19%		Totale imposta cedolare secca		Acconti versati		Acconti sospesi		Eccedenza acconto cedolare secca compensata mod. F24	
1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00
RB11											
Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2012											
trattenuta dal sostituto		rimborsata dal sostituto		credito compensato F24 (M/J)				Imposta a debito		Imposta a credito	
7	,00	8	,00	9	,00			10	,00	11	,00

REDDITO COMPLESSIVO		Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali		Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH		Perdite compensabili con credito per fondi comuni		Reddito minimo da partecipazione in società non operative		Eccedenza acconto cedolare secca compensata mod. F24	
1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00
RN1											
RN2	Deduzione per abitazione principale										
RN3	Oneri deducibili										
RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 - RN2 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo)										
											,00

Cedolare secca

Rigo RB11

Determinazione imposta a debito o a credito

Cedolare secca dovuta - Acconti versati

→ *Cedolare a debito*: modello F24 codice tributo 1842, stesse scadenze Irpef con possibile rateazione

→ *Cedolare a credito*: rigo RX16 rimborso o compensazione in F24 (cod. trib. 1842)

	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 19%	Totale imposta cedolare secca	Acconti versati	Acconti sospesi	Eccedenza acconto cedolare secca compensata mod. F24
RB11	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2012					
	trattenuta dal sostituto	rimborsata dal sostituto	credito compensato F24 IMU		Imposta a debito	Imposta a credito
	7 <input type="text" value="0,00"/>	8 <input type="text" value="0,00"/>	9 <input type="text" value="0,00"/>		10 <input type="text" value="0,00"/>	11 <input type="text" value="0,00"/>
			Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX16	Cedolare secca - rigo RB11		<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Cedolare secca

Sezione II del quadro RB

Dati relativi ai contratti di locazione e di comodato

Compilazione obbligatoria:

1. Riduzione del 30% del reddito (Contratti a canone concordato agevolati e contratti agevolati relativi ad immobili situati in Abruzzo)
2. Opzione cedolare secca (21% e 19%)

Sezione II	N. di rigo	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto				Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI	
			Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice ufficio			
Dati relativi ai contratti di locazione e comodato	RB21	1	2	3	4	5	6	7	8
	RB22								
	RB23								

Cedolare secca

Sezione II del quadro RB *Estremi di registrazione del contratto*

1. Data

2. Serie: 3, 3A, 3B, 3P (Siria/Iris), 3T (Reg. telematica)

3. Numero e sottonumero

4. Codice Ufficio (tabella sito Agenzia Entrate)

Sezione II	N. di rigo	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto				Contratti non superiori a 30 gg		Anno di presentazione dich. ICI
			Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice ufficio			
Dati relativi ai contratti di locazione e comodato	RB21	1	2	3	4	5	6	7	8
	RB22					/			
	RB23					/			

Cedolare secca

Sezione II del quadro RB
Casella “*Contratti non sup. 30 gg.*” barrata:
contratto di locazione di durata non superiore
a 30 giorni nell’anno che non è stato registrato
(obbligo di registrazione solo in caso d’uso)
→ Non vanno indicati gli estremi di registrazione

Sezione II	N. di rigo	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto				Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI
			Data	Serie	Numero e sottonumero				
Dati relativi ai contratti di locazione e comodato	RB21	1	2	3	4	5	6	7	8
	RB22								
	RB23								

Cedolare secca

Rigo RN1 colonna 1

Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali

Il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni d'imposta per lavoro dipendente, pensione e altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (es. ISEE)

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partici- pazione in società non operative	5
		1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	,00

Cedolare secca

Riferimenti: normativa e prassi

Art. 3 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 7 aprile 2011
Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011
Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011

Immobili di interesse storico-artistico locati


Fabbricati di interesse storico e/o artistico
riconosciuto in base al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42

Il reddito si determina in ogni caso con
l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo
previste per le abitazioni della stessa zona
censuaria in cui si trova l'immobile
(*art. 11 comma 2 Legge 30 dicembre 1991 n. 413*)

Immobili di interesse storico-artistico locati

Regime agevolato per gli immobili
di interesse storico-artistico

Dubbi
interpretativi



Lungo
contenzioso

Sentenza della Corte di Cassazione n. 2178 del 3 febbraio 2005 e Circolare n. 2/E del 17 gennaio 2006

Il regime agevolato trova applicazione anche se l'immobile non viene utilizzato dal proprietario ma concesso in locazione (ad uso abitativo e non abitativo)

Immobili di interesse storico-artistico locati

Codice utilizzo “16” nella colonna 2 del Quadro B/RB
Immobili di interesse storico e artistico, riconosciuti in
base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
concessi in locazione

Il canone di locazione deve essere indicato (colonna 5
 “Codice canone” e colonna 6 “Canone di locazione”),
 anche se ininfluyente per la determinazione del reddito

RB1	Rendita catastale		Utilizzo		giorni		Possesso percentuale		CEDOLARE SECCA					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.000,00	16	365	100										
	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	ICI dovuta per il 2011	IMPONIBILE tassazione ordinaria	Cedolare secca	IMPONIBILE cedolare secca 21%	IMPONIBILE cedolare secca 19%				
	1	6.000,00			H501	600,00	1.000,00							

Immobili di interesse storico-artistico locati

Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca si applicano le regole previste per tale regime, perciò la base imponibile della cedolare secca è costituita dal maggiore tra canone di locazione e rendita catastale effettiva dell'immobile di interesse storico-artistico.

Immobili di interesse storico-artistico locati

Esempio 1: dati del fabbricato di interesse storico artistico concesso in locazione per una parte dell'anno senza opzione cedolare secca

Rendita 1.000 Possesso 100%

Primo rigo: Utilizzo 9 giorni 100

Secondo rigo: Utilizzo 16 giorni 265 canone 3.000

TASSAZIONE ORDINARIA

Somma Quote di rendita = $(1.000 \times 1,05 \times 100/365) + (1.000 \times 1,05 \times 265/365) = 1.050$

Reddito a tassazione ordinaria = 1.050

Imponibile Tassazione Ordinaria = 1.050

Immobili di interesse storico-artistico locati

Esempio 2: dati del fabbricato di interesse storico artistico concesso in locazione per una parte dell'anno con opzione cedolare secca

Rendita 1.000 Possesso 50%

Primo rigo: Utilizzo 9 giorni 100

Secondo rigo: Utilizzo 16 giorni 265 canone 3.000

TASSAZIONE ORDINARIA

Quota di rendita = $(1.000 \times 1,05 \times 100/365) \times 50/100 = 144$

Reddito a tassazione ordinaria = 144

Immobili di interesse storico-artistico locati

Esempio 2: dati del fabbricato di interesse storico artistico concesso in locazione per una parte dell'anno con opzione cedolare secca

CEDOLARE SECCA ALIQUOTA 21%

Quota di rendita = $(1.000 \times 1,05 \times 265/365) = 381$

Quota Canone $3.000 \times 50/100 = 1.500$

Reddito da assoggettare ad aliquota del 21%
risultante dal confronto tra Totale Rendita e
Totale Canone = 1.500

Imponibile Tassazione Ordinaria = 144

Imponibile Cedolare Aliquota Ordinaria = 1.500

Detrazione 36%: Dati catastali degli immobili

Dal 14 maggio 2011

D.L. n.70
13 maggio 2011

Eliminato l'obbligo di inviare
tramite raccomandata
la comunicazione di inizio lavori
al Centro Operativo di Pescara

Eliminato l'obbligo di distinguere
il costo della manodopera
nella fattura emessa dall'impresa
che esegue i lavori

Detrazione 36%: Dati catastali degli immobili

Dal 14 maggio 2011

In luogo della comunicazione di inizio lavori,
il contribuente deve indicare
nella dichiarazione dei redditi:

- 1) i dati catastali identificativi dell'immobile
- 2) gli estremi di registrazione
del contratto di locazione o di comodato
(se i lavori sono effettuati dal detentore)
- 3) gli altri dati richiesti
ai fini del controllo della detrazione

Detrazione 36%: Dati catastali degli immobili

Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (Abilitazioni amministrative - Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori, fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento, ecc.)

Detrazione 36%: Dati catastali degli immobili

Quadro RP sez. III-B: Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati necessari per fruire della detrazione del 36%
La sezione va compilata in relazione ai lavori iniziati nel 2011

Sezione III B		N. d'ordine immobile	C.O. Pescara/ Condominio	Codice comune	T/U	I/P	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno	
Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36%	RP51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	RP52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	RP53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Altri dati	RP54	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)					DOMANDA ACCATASTAMENTO				
		N. d'ordine immobile	C.O. Pescara/ Condominio	Data	Serie	Numero e sottnumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Ufficio Agenzia Territorio	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Detrazione 36%: Dati catastali degli immobili

Esempio 1

Immobile A: intervento effettuato nel 2009

Spese sostenute: 5.000 euro

Immobile B: intervento effettuato nel 2011

Spese sostenute: 6.000 euro

dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 (dati catastali in dichiarazione)

Immobile B: nuovo intervento effettuato nel 2011

Spese sostenute: 7.000 euro

dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 (dati catastali in dichiarazione)

1	Anno	Periodo 2006	2	3	Codice fiscale	Situazioni particolari					Importo rata	N. d'ordine immobile			
						(vedere istruzioni)	Codice	Anno	Rideterminazione rate	Numero rate					
						4	5	6	7	3	5	10	9	10	
	2009											3		500,00	
	2011											1		600,00	1
	2011											1		700,00	1
N. d'ordine immobile	C.O. Pescara/ Condominio	Codice comune	T/U	I/P	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	2						
		H 501	U	I	A	33	345 /								

Detrazione 36%: Dati catastali degli immobili

Esempio 2

Immobile A: intervento effettuato nel 2010

Spese sostenute: 5.000 euro

Immobile A: intervento effettuato nel 2011 prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 (comunicazione al Centro operativo di Pescara)

Spese sostenute: 8.000 euro


Immobile B: intervento effettuato nel 2011 dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 (dati catastali in dichiarazione)

Spese sostenute: 4.000 euro

										Situazioni particolari						
1	Anno	Periodo 2006	2	3	Codice fiscale	4	5		6	7	Numero rate			9	10	
							Codice	Anno			3	5	10			Importo rata
	2010											2		500,00		
	2011											1		800,00	1	
	2011											1		400,00	2	
N. d'ordine immobile	C.O. Pescara/ Condominio	Codice comune	T/U	I/P	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella		Subalterno							
1	X	3	4	5	6	7	8	/		9						
N. d'ordine immobile	C.O. Pescara/ Condominio	Codice comune	T/U	I/P	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella		Subalterno							
2	2	F 205	U	I	A	25	8	150	/		9		1			

Detrazione 36%: Dati catastali degli immobili

Sezione III B colonna 2 “C. O. Pescara/Condominio”
1) Interventi effettuati nel 2011 prima dell’eliminazione dell’obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara. Il contribuente, barrando questa casella, dichiara di aver già inviato la comunicazione di inizio lavori e, pertanto, non deve riportare i dati catastali dell’immobile

	N. d'ordine immobile	C.O. Pescara/ Condominio	Codice comune	T/U	I/P	Sez. urb./comune catast.
RP51	1	2 	3	4	5	6
RP52	1	2	3	4	5	6

Detrazione 36%: Dati catastali degli immobili

Sezione III B colonna 2 “C. O. Pescara/Condominio”

2) Interventi su parti comuni condominiali: i singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. I dati catastali dell’immobile non devono essere indicati e nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio

RP51	N. d'ordine immobile 1	C.O. Pescara/ Condominio 2	Codice comune 3	T/U 4	I/P 5	Sez. urb./comune catast. 6
RP52	1	2	3	4	5	6

	Anno 1	Periodo 2006 2	Codice fiscale 3	(vedere istruzioni) 4
RP41				
RP42				

Detrazione 36%: Dati catastali degli immobili

Quadro AC - Comunicazione dati catastali condominio

Nel caso di interventi su parti comuni condominiali iniziati dal 14 maggio 2011, per i quali nel 2011 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione del 36%, l'amministratore di condominio indica nella Sezione II i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori

SEZIONE II Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)	AC2 Dati catastali del condominio	Codice comune 1	T/U 2	I/P 3	Sezione urbana/ comune catastale 4	Foglio 5	6	Particella /	7	Subalterno
	AC3 Domanda di accatastamento	Data 1					Numero 2		Provincia Ufficio Agenzia Territorio 3	

Detrazione 36%: Dati catastali degli immobili

Righi da RP51 a RP53: dati catastali dell'immobile
(stesse informazioni contenute nel modello 69)

Rigo RP54

1. Conduttore: estremi di registrazione del contratto
(da indicare in aggiunta ai dati catastali)
2. Immobile non censito: dati domanda di accatastamento
(da compilare in alternativa ai dati catastali)

	N. d'ordine immobile	C.O. Pescara/ Condominio	Codice comune	T/U	I/P	Sez. urb./comune catast.	Foglio	8	Particella	Subalterno
RP51	1	2	3	4	5	6	7	8	/	9
RP52	1	2	3	4	5	6	7	8	/	9
RP53	1	2	3	4	5	6	7	8	/	9
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)						DOMANDA ACCATASTAMENTO				
	N. d'ordine immobile	C.O. Pescara/ Condominio	Data	Serie	Numero e sottonumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Ufficio Agenzia Territorio	9
RP54	1	2	3	4	5	6	7	8		9

36% e 55% – Trasferimento dell'immobile

Dal 17 settembre 2011

Art. 2, commi
12bis e 12ter,
D.L. n.138
13 agosto 2011

In caso di vendita dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica

Contributo di solidarietà

Dal 2011 al 2013

Contributo di solidarietà del 3%
sulla parte del reddito complessivo
che eccede 300.000 euro

Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito
complessivo secondo il principio di **competenza**

*Art. 2, comma 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Circolare n. 4/E del 28 febbraio 2012*

Contributo di solidarietà

Il contributo di solidarietà si applica sui redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati alla riduzione per i dipendenti pubblici e al contributo di perequazione per i pensionati

Riduzione: dipendenti pubblici con trattamenti economici superiori a 90.000 euro. *Art. 9, comma 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*

Contributo di perequazione: pensionati con trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro.

Art. 18, comma 22-bis, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e modificato dall'art. 24, comma 31-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

Contributo di solidarietà

Esempio

Reddito al netto della riduzione per dipendenti pubblici	310.000
Altri redditi	90.000
Reddito complessivo	400.000

Reddito eccedente 300.000 pari a 100.000

10.000 ha già subito la riduzione

Contributo di solidarietà = $90.000 \times 3\%$

Contributo di solidarietà

Il contributo è determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed è versato con le stesse modalità (F24 con apposito codice tributo) e con le stesse scadenze del saldo Irpef

Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, il contributo è determinato e trattenuto dai sostituti d'imposta all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno

Il dipendente con rapporto di lavoro cessato nell'anno è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per determinare il contributo di solidarietà in tale sede

Contributo di solidarietà

Rigo RC14 colonna 1

Reddito al netto della riduzione per i dipendenti pubblici e del contributo di perequazione per i pensionati (punto 134 CUD 2012)

Rigo RC14 Colonna 2
Contributo di solidarietà
trattenuto dal sostituto
(punto 136 CUD 2012)

RC14 Dati contributo di solidarietà	Reddito lavoro dipendente pubblico o pensione al netto della riduzione (Punto 134 CUD 2012)	Contributo di solidarietà trattenuto (Punto 136 CUD 2012)
	1	2
	,00	,00

Contributo di solidarietà

Quadro CS – Contributo di solidarietà
 Rigo CS1 Base imponibile contributo =
 Reddito complessivo “lordo” – Reddito al netto della
 riduzione per i dipendenti pubblici e del contributo di
 perequazione per i pensionati

CS1	Base imponibile contributo di solidarietà	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Reddito lav. dip. pubblico o pensione al netto della riduzione (rigo RC14 col. 1)	Base imponibile contributo
		1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00
CS2	Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)		Contributo sospeso
		1	2	3		
		,00	,00	,00		
		Contributo trattenuto con il mod. 730/2012		Contributo a debito		Contributo a credito
		4	5	6		
		,00	,00	,00		,00

Contributo di solidarietà

Quadro CS – Contributo di solidarietà

Rigo CS2 Contributo di solidarietà a debito o a credito =
Contributo dovuto (3% Base imponibile) – Contributo
trattenuto dal sostituto

CS1	Base imponibile contributo di solidarietà	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Reddito lav. dip. pubblico o pensione al netto della riduzione (rigo RC14 col. 1)	Base imponibile contributo
		1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00
CS2	Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)		Contributo sospeso
		1	2	3		
		,00	,00	,00		
		Contributo trattenuto con il mod. 730/2012		Contributo a debito		Contributo a credito
		4	5	6		
		,00	,00	,00	,00	,00
RX17	Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6					
			,00	,00	,00	,00

Contributo di solidarietà


Il contributo di solidarietà è deducibile
dal reddito complessivo
Rigo RN3 – Oneri deducibili
RP32 (oneri deducibili sezione II quadro RP
+ contributo di solidarietà trattenuto nel mod. 730
+ contributo a debito)

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	1	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	2	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	3	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	4	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	5	
			,00		,00		,00		,00		,00
RN2	Deduzione per abitazione principale								,00		
RN3	Oneri deducibili								,00		
RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 - RN2 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo)										,00
RN5	IMPOSTA LORDA										,00

Differimento acconto 2011 e 2012


DPCM 21 novembre 2011

Differimento 17 punti percentuali
dell'acconto IRPEF 2011
e dell'acconto cedolare secca 2011
alla data del saldo (giugno 2012)



Acconto IRPEF
2011 82%
2012 96%

Differimento 3 punti percentuali
dell'acconto IRPEF 2012
e dell'acconto cedolare secca 2012
alla data del saldo (giugno 2013)



Acconto
cedolare secca
2011 68%
2012 92%

Il differimento produce effetti esclusivamente sulla seconda o
unica rata di acconto

Differimento acconto 2011 e 2012

A chi ha pagato l'acconto Irpef 2011 nella misura del 99% e l'acconto cedolare secca 2011 nella misura dell'85% spetta un credito d'imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con F24. La parte utilizzata in compensazione va indicata nel rigo RN37 col. 5 e nel rigo RB11 col. 6

	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 19%	Totale imposta cedolare secca	Acconti versati	Acconti sospesi	Eccedenza acconto cedolare secca compensata mod. F24
RB11	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2012				Imposta a debito	Imposta a credito
	7 <input type="text" value="0,00"/>	8 <input type="text" value="0,00"/>	9 <input type="text" value="0,00"/>		10 <input type="text" value="0,00"/>	11 <input type="text" value="0,00"/>
	trattenuta dal sostituto		rimborsata dal sostituto		credito compensato F24 (MUT)	

	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui minimi fuorusciti dal regime	Eccedenza compensata in F24	6
RN37 ACCONTI	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Casella “Dichiarazione integrativa art. 2 comma 8-ter”

La casella situata nel frontespizio del modello Unico va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa per modificare l'originaria richiesta di **rimborso** dell'eccedenza d'imposta con la scelta della compensazione (ultime colonne quadro RX), purché il rimborso non sia stato già erogato anche in parte
(Art. 2, comma 8-ter, del DPR n. 322 del 1998).

La dichiarazione integrativa 8-ter va presentata entro **120 giorni** dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione (1° ottobre 2012)

Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter DPR 322/98)	Eventi eccezionali
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dichiarazione presentata dagli eredi

Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro **quattro** mesi da essa, compreso il termine per la presentazione della dichiarazione, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. *Art. 65 DPR n. 600/1973*

Per le persone decedute nel 2011 o entro il mese di febbraio 2012 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari.

Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata nei termini distinti in relazione alla modalità (cartacea o telematica) di presentazione della dichiarazione.

Dichiarazione presentata dagli eredi

PRESENTAZIONE AGLI UFFICI POSTALI		PRESENTAZIONE TELEMATICA	
DATA DEL DECESSO	TERMINI DI PRESENTAZIONE	DATA DEL DECESSO	TERMINI DI PRESENTAZIONE
1° gennaio 2011 – 29 febbraio 2012	Termini ordinari: dal 2 maggio 2012 al 2 luglio 2012 (30 giugno sabato, 1° luglio domenica)	1° gennaio 2011 – 31 maggio 2012	Termini ordinari: 1° ottobre 2012 (il 30 settembre è domenica)
1° marzo 2012 – 30 giugno 2012	Termini prorogati di 6 mesi: 31 dicembre 2012	1° giugno 2012 – 30 settembre 2012	Termini prorogati di 6 mesi: 2 aprile 2013 (31 marzo domenica, 1° aprile festivo)

Per le persone decedute nel 2011 o entro il 16 febbraio 2012 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 17 dicembre 2012

Casella “Detrazione 100% - Affidamento figli”

Nel caso di affidamento dei figli la detrazione per figli a carico spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 % tra i genitori.

Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può fruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero all'altro genitore.

Casella “Detrazione 100% - Affidamento figli”

Prospetto familiari a carico

Colonna 8 (Detrazione 100% - Affidamento figli)

La casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100%

	Relazione di parentela			Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	¹ C	CONIUGE		⁴	⁵			
2	F1	PRIMO FIGLIO	³ D			0	7	⁸
3	F	² A	D					
4	F	A	D					

Premi di produttività - Indennità di volo

L'indennità di volo e le altre indennità indicate nell'art. 51, comma 6, del TUIR concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50%.

In relazione alle ore di servizio svolte in fascia notturna il contribuente può:

- 1) assoggettare ad imposta sostitutiva del 10% l'intero importo dell'indennità di volo;
- 2) optare per la tassazione ordinaria del premio di produttività facendo concorrere alla determinazione del reddito il 50% dell'indennità di volo.

Circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, punto 5.12

Premi di produttività - Indennità di volo

CUD 2012 Punto 255:
importi non imponibili ex art. 51, comma 6

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO				
Totale redditi 2011	Totale ritenute operate	Ritenute sospese	Vedere istruzioni	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir
251	252	253	254	255

Rigo RC4 colonna 4 (punto 255 con tassazione ordinaria) e colonna 5 (punto 255 con imposta sostitutiva)

INCREMENTO PRODUTTIVITÀ RC4 (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria (Punto 251 CUD 2012)		Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva (Punto 251 CUD 2012)	Imposta Sostitutiva (Punto 252 CUD 2012)	Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2012)	
	1	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	,00	,00
	Opzione o rettifica		Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata
	Tass. Ord.	Imp. Sost.	8	9	10	11
			,00	,00	,00	,00

Spese per attività sportive dei ragazzi: colonne 1 e 2

RP16 Detrazione d'imposta del 19% delle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

L'importo da considerare non può essere superiore a 210,00 euro per ciascun ragazzo.

Spesa sostenuta per un ragazzo: colonna 1

Spesa che riguarda due ragazzi: colonne 1 e 2

Spese sostenute per più di due ragazzi: nuovo modulo

RP16 Spese sport ragazzi	1	,00	2	,00
--------------------------	---	-----	---	-----

Spese funebri

RP14 Detrazione d'imposta del 19% delle spese funebri sostenute per la morte dei familiari indicati nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati.

La detrazione spetta anche se il familiare non è a carico.

L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.549,37 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa.

Da quest'anno, nel caso di più eventi, occorre compilare un nuovo modulo per ciascun decesso.

RP14 Spese funebri

00

Agevolazioni addizionale comunale

“Agevolazioni” Col. 1 Righi RV10 (2011) e RV17 (2012)
Soglia di esenzione o aliquota agevolata in presenza di
condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nel
modello di dichiarazione
(es. composizione del nucleo familiare o ISEE)

È stato aggiunto il codice 2 da indicare in presenza di
un'esenzione non collegata con il reddito imponibile (es.
presenza di portatori di handicap)

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni	2	
	1		,00



Agevolazioni addizionale comunale

Sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, www.finanze.gov.it (area tematica Fiscalità locale, Addizionale comunale all'Irpef) è disponibile l'Elenco unico saldo 2011 / acconto 2012 per il calcolo del saldo dell'addizionale comunale all'Irpef relativo all'anno 2011 e dell'acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2012

Agevolazioni addizionale comunale

L'elenco contiene, per ciascun Comune, oltre al relativo codice catastale, l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef e dell'eventuale soglia di esenzione stabilita in virtù del possesso di specifici requisiti reddituali:

- da applicare per il calcolo del saldo 2011, con riguardo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2011 (l'elenco riporta le aliquote e le esenzioni stabilite con delibera pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 31 dicembre 2011);
- da applicare per il calcolo dell'acconto 2012, con riguardo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2012 (l'aliquota e l'esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno 2011, salvo che la pubblicazione della delibera sul sito www.finanze.gov.it sia stata effettuata entro il 20 dicembre 2011)

Agevolazioni prorogate

Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, nel limite 6.000 euro lordi sulle somme percepite per incremento della produttività, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali – punti 251 e ss. CUD 2012 (rigo RC4)

Detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto (punto 118 CUD 2012) entro il limite di 141,90 euro (rigo RC13) DPCM 19 maggio 2011

Detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, ripartizione in 10 rate annuali di pari importo (righi da RP61 a RP64)

Agevolazioni **non** prorogate

Cedolare secca per locazioni di immobili in provincia dell'Aquila

Detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e di variatori di velocità (inverter)

Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (nel rigo CR9 restano il residuo dell'anno precedente e la quota compensata in F24)

Principali differenze tra 730 e Unico

I terreni e gli immobili nel 730 sono indicati al netto della rivalutazione del 5%, in Unico sono indicati al lordo.

Fra gli oneri detraibili: le spese mediche nel 730 sono indicate al lordo della franchigia di 129 euro, nell'Unico sono al netto.

Sezione 36% e 55%: nel 730 si indica l'importo della spesa complessiva, nell'Unico si indica l'importo della rata.

Fine